

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2012, n. 6

Misure sanitarie contro la malattia di Newcastle.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/11/1996 n. 657 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle";

Visto l'art. 3 della L.R. 25/02/2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica";

Vista la nota del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, prot. AOO-GRT/55327/Q.110.30 del 23/02/2012, con la quale viene confermata la presenza del virus della Malattia di Newcastle in un allevamento sito nel Comune di Montespertoli;

Accertata quindi l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle in un allevamento situato nel Comune di Montespertoli, e che tale infezione costituisce un pericolo per il patrimonio zootecnico;

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 17/11/1996 n. 657 dispone l'istituzione di una zona di protezione un raggio minimo di tre chilometri, ed una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri dal focolaio di malattia;

Al fine di mettere in essere misure sanitarie atte a impedire l'ulteriore diffusione della malattia;

ORDINA

Articolo 1

E' dichiarata zona di protezione da malattia di Newcastle il territorio compreso in un raggio di 3 Km dal focolaio accertato nell'allevamento in premessa, comprendente porzioni dei Comuni di Montespertoli e San

Casciano in Val di Pesa, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A.

Ai limiti della zona di protezione, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di protezione per malattia di Newcastle".

Articolo 2

E' dichiarata zona di sorveglianza da malattia di Newcastle il territorio compreso in un raggio di 10 Km dal focolaio accertato nell'allevamento in premessa, comprendente porzioni dei Comuni di Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Scandicci, Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e Certaldo, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di sorveglianza per malattia di Newcastle".

Articolo 3

1. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, compreso, ove necessario, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;

d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona; è vietato il trasporto di volatili fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;

f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma 2;

g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere usate di volatili senza preventiva autorizzazione;

h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

2. L'Autorità Competente Territoriale, in deroga al divieto di cui al precedente comma 1, lettera f), può autorizzare il trasporto di:

a) volatili destinati direttamente alla macellazione

immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'Autorità Competente al di fuori di tale zona. Le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 ;

b) pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili. Se non è possibile assicurare il trasporto in un'azienda situata nella zona di sorveglianza è autorizzato, previo ricorso alla procedura comunitaria, il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della zona di sorveglianza. L'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 657/1996;

c) uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

3. L'autorizzazione per gli spostamenti di cui al precedente comma 2 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

4. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11 del D.P.R. 657/1996; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

5. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente, previa autorizzazione, in un macello, designato dall'Autorità Competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regola-

mento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche;

d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, previa autorizzazione, ad un incubatoio individuato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;

e) divieto di uscita dalla zona di concime e lettiere usate di volatili;

f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;

g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

6. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11 del D.P.R. 657/1996.

Articolo 4

I Sindaci dei Comuni interessati, i competenti Uffici delle Aziende U.S.L., gli agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 5

I contravventori alle disposizioni sanitarie della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54, dell'art. 16 del D.Lgs. 196/99 e dell'art. 264 del T.U.U.L.L.S.S. 27/07/34 n. 1265 modificato dall'art. 6 della L. 02/06/88, n. 218.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

Allegato A



